

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 24

21 novembre 2025

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

Oggetto assembleare n.1601

RELAZIONE

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che "*le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente*". Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall'altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR".

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che in un'unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme

ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2026 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026" risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2026. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) 2026-2028, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014

Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2014

L'attrazione degli investimenti è uno dei principali motori di competitività sistematica dell'Emilia-Romagna: consente di innalzare il livello tecnologico, ampliare la base occupazionale qualificata, rafforzare le filiere locali e consolidare il posizionamento internazionale del territorio. Per un sistema produttivo fortemente vocato all'export è essenziale che vi siano flussi costanti di ricerca, innovazione e profili qualificati, ciò al fine di mantenere e migliorare la posizione sui mercati internazionali.

Nella competizione tra territori per attrarre investimenti, interviene spesso, la necessità di affrontare criticità che possono essere risolte attraverso collaborazione tra i diversi soggetti: impresa, ente locale, Regione e attori del territorio.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno affiancare lo strumento dell' "accordo di insediamento e sviluppo" (di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 1, e 10 della LR 14 del 2014) con uno strumento nuovo

e più flessibile, quale è appunto "l'accordo di investimento e servizi" (di cui agli articoli 9, commi da 1-bis ad 1-quater, e 10 come riformulato, della LR 14 del 2014), tra Regione, enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati, volto a prevedere le azioni necessarie da mettere in campo -da parte degli enti pubblici coinvolti - per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell'attrattività per le persone e le imprese, a supporto degli investimenti privati che insistono sulla medesima area. Beneficiario di tali interventi pubblici è l'intera collettività ivi presente, costituita tanto dalle persone fisiche quanto dalle imprese che su quel territorio operano, con una ricaduta positiva, quindi, anche (ma non solo) sulle attività economiche che sullo stesso territorio sono insediate. Gli interventi pubblici degli enti locali e degli altri enti pubblici coinvolti, a cui la Regione concorre - previa pubblicazione di appositi bandi - con la concessione di contributi sono finalizzati alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi per accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna (art. 9 comma 1-bis), nel conseguimento degli obiettivi della legge regionale 14 (articolo 1), nonché sono volti alla promozione di progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio (articolo 10).

In conclusione, con le modifiche normative introdotte, gli interventi di parte pubblica di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 14 non saranno più soltanto funzionali a politiche di insediamento e sviluppo delle imprese, ma saranno anche a vantaggio dell'intera collettività in un'ottica di sviluppo e promozione dell'intero territorio.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2016

Con la modifica introdotta al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2016 si è inteso precisare che i Comuni o le loro Unioni, a cui sono conferite le funzioni di controllo e vigilanza sulle attività professionali turistiche, svolgono anche l'attività sanzionatoria afferente, per la quale introitano i proventi a titolo di copertura delle spese per la gestione delle medesime funzioni.

Capo II

GOVERNO DEL TERRITORIO

Gli articoli compresi nel presente Capo II (Governo del territorio) derivano dagli impegni presi dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Governo, a seguito delle interlocuzioni occorse a seguito della pubblicazione della legge regionale n. 5 del 2025,

nata per recepire nella legislazione regionale quanto previsto dallo stato nel D.L. 69/2024 (c.d. Salva casa 2024), convertito con legge 105/2024.

In particolare, il Titolo I del Capo X della legge regionale n. 5 del 2025 ha introdotto modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*).

Gli articoli 5 e 6 del presente progetto di legge si riferiscono a modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*), mentre i seguenti articoli 7, 8 e 9 si riferiscono a modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre, n. 326*). Tutti e cinque gli articoli ivi compresi rappresentano il risultato di nuove formulazioni degli articoli 5, 6, 15, 17 e 18 della legge regionale n. 5 del 2025, concordate con Mit e Ministero della Cultura, ritenute opportune per evitare interpretazioni in disaccordo con la normativa nazionale.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 23 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 15 del 2013, con la finalità di specificare l'elenco degli interventi di recupero edilizio per cui sono ammessi gli speciali requisiti di agibilità definiti dal comma 1 del medesimo art. 23 bis, introdotto dalla L.R. 25 luglio 2025 n. 5. Il riferimento indicato in norma è agli interventi definiti dalle lettere da b) a e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), cioè agli interventi di: b) manutenzione straordinaria; c) restauro e di risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia ed e) ristrutturazione urbanistica. Sono quindi così espressamente esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, inidonei a soddisfare le condizioni di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie alle quali lo stesso articolo 23-bis subordina la possibilità di giovarsi dei nuovi requisiti speciali di agibilità.

Il comma 2 dell'articolo in esame, modifica l'art. 23 bis, comma 4, lettera b), relativo alla possibilità di asseverare l'agibilità con gli speciali requisiti igienico sanitari derogatori anche per gli immobili che avevano beneficiato di un condono edilizio, ma non

avevano conseguito l'agibilità a causa del mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari previgenti. Con la modifica proposta si chiarisce che, in tal caso, deve comunque essere soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 23 bis, vale a dire che si tratti di "*interventi di recupero con miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie*" o "*di ristrutturazione con soluzioni alternative*" (che consentano un'adeguata ventilazione naturale, per tipologia di finestre, riscontri d'aria, etc.).

Art. 6 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013

L'articolo in esame modifica l'art. 28, comma 5 bis, ultimo periodo della legge regionale n. 15 del 2013, relativo al mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari in deroga agli obblighi generali di reperimento e cessione al Comune o di monetizzazione di aree per servizi di interesse generale previsto dal DM n. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale e della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali previsto dalla L.R. n. 24/2017, come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. La novella specifica che, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale, questa tipologia di cambio d'uso non è soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004 in due punti:

- specifica che il tipo di difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ivi disciplinata è la difformità totale;
- elimina, per gli interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla SCIA alternativa, la possibilità di presentare una "SCIA alternativa in sanatoria", in quanto l'articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria prevede sempre il rilascio del permesso di costruire.

L'articolo in esame, al comma 2 stabilisce che, anche per gli abusi di cui all'art. 17, comma 2, in modo speculare al comma precedente, la parziale difformità o la variazione essenziale dalla SCIA alternativa al permesso di costruire possa essere sanata mediante la richiesta di permesso in sanatoria (e non con la presentazione di SCIA in sanatoria).

Il comma 3 dell'articolo in esame riformula il comma 2 bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 con la duplice finalità di:

- confermare la precedente previsione secondo cui per tutti i titoli in sanatoria, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dello stesso articolo 17, è possibile la contestuale attuazione degli interventi necessari al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile;
- precisare che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, la "sanatoria con conformazione" (cioè, con attuazione degli interventi necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate) trova applicazione nelle sole ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2;

L'articolo in esame, al comma 4, modifica l'art. 17, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 23 del 2004, relativo all'importo dovuto a titolo di oblazione. Si passa da un calcolo parametrato - entro il minimo e il massimo edittale specificato in norma - all'aumento di valore dell'immobile a uno parametrato al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, in conformità alla normativa statale.

L'articolo in esame, al comma 5, modifica l'art. 17, comma 3 bis, della legge regionale n. 23 del 2004 in due punti:

- precisa che la riduzione del 20% dell'importo dell'oblazione nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, è limitata alle sole ipotesi di sanatoria di cui al comma 2 dell'art. 17;
- nella lettera b) si specifica, come già precisato nel comma 3, che l'oblazione ivi prevista è parametrata alla valutazione del "doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile" (in luogo dell'aumento di valore).

Art. 8 - Modifiche all'articolo 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame modifica l'art. 17 ter, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2004 - relativo alla compatibilità paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati - con la finalità di meglio specificare il campo di applicazione della norma. Si precisa in particolare che la sanatoria paesaggistica è ammissibile per:

- a) gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ovvero in assenza o in difformità o in variazione essenziale dalla SCIA, di cui all'articolo 17, comma 2;
- b) le varianti in corso d'opera che costituiscano parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di cui all'articolo 17 bis.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

L'articolo in esame, al comma 1, modifica l'art. 19 bis, comma 1 ter della legge regionale n. 23 del 2004, relativo alle ipotesi di tolleranze costruttive riferite alle parziali difformità che non siano state contestate in un procedimento volto al rilascio dell'agibilità preceduto dal sopralluogo. La novella sottolinea la necessità che tali difformità non devono essere state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell'accertamento e della verifica delle opere realizzate, all'esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell'agibilità.

Infine, il comma 2 dell'articolo in esame modifica l'art. 19 bis, comma 1 quinque della legge regionale n. 23 del 2004, relativo all'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica delle tolleranze del comma 1.1 del medesimo articolo 19 bis (scostamenti dal 2% al 6% delle misure progettuali per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024). La riformulazione propone un mero miglioramento testuale di allineamento della norma regionale alla corrispondente previsione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni in L. 105/2024.

Capo III

AMBIENTE

Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995

L'articolo 26-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introdotto con la legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022, ha novellato l'art. 318-quater del decreto legislativo 152 del 2006, entrando in vigore il 30 giugno 2022. A seguito della modifica, l'articolo 318-quater ha disposto che i proventi delle sanzioni pecuniarie correlate alla procedura di estinzione dei reati ambientali, prevista dalla Parte VI bis del decreto legislativo 152 del 2006, siano destinati all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma in esame integra l'articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995, disponendo che le risorse, incassate dall'ARPAE nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in materia ambientale prima dell'entrata in vigore della normativa statale, siano destinate dall'Agenzia alla medesima finalità di cui all'art. 318quater, comma 2, ultimo periodo, vale a dire per il potenziamento delle attività di controllo e verifica.

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015*

Art. 12 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015*

Le integrazioni agli articoli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 13 del 2015 (sul riordino istituzionale territoriale) - apportate dagli articoli in esame - contribuiscono all'attuazione delle disposizioni nazionali in materia di emissioni odorigene (v. art. 272bis del "Codice ambientale"), prevedendo l'emanazione di indirizzi da parte della Regione per i procedimenti istruttori con apposita deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'adozione del documento elaborato dal "Coordinamento Emissioni" di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 122 del 2010, come peraltro richiamato dal comma 2 del citato articolo 272 bis del Codice Ambientale

Art. 13 - *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015*

L'integrazione all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 mira a sostenere l'operatività dei centri del riuso comunali che ricoprono un ruolo strategico nella prevenzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi del PRRB 2022-2027 e in attuazione dei principi della gerarchia europea dei rifiuti e dell'economia circolare, in quanto permettono di allungare la vita di beni ancora utili e quindi di ridurre la produzione dei rifiuti. Ad oggi è presente una rete di centri comunali del riuso (costituita da 32 centri) che in molti casi manifesta difficoltà di tipo economico-gestionale. Risulta quindi opportuno aggiornare le linee di finanziamento del Fondo d'ambito previsto nella LR 16 del 2015 al fine di sostenerne, oltre alla realizzazione, anche la gestione dei suddetti Centri.

Art. 14 - *Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017*

L'esperienza maturata in questi anni ha evidenziato la necessità di stimolare maggiormente il coinvolgimento degli enti presenti sul territorio, non limitandosi a soggetti, come i Comuni, che incontrano numerose difficoltà a dedicare ulteriori risorse ed energie in attività non specificatamente riconducibili a funzioni attribuite.

Risulta, pertanto, necessario estendere e diversificare i possibili destinatari di appositi contributi, ricomprensivo enti di diversa natura e tipologia, quali attori primari sul territorio nella promozione e diffusione dello strumento volontario dei Contratti di fiume di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi politici e programmatici regionali.

Art. 15 - Norme in materia di bonifica di siti contaminati

La disposizione è finalizzata ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica in quanto il rilascio della garanzia finanziaria direttamente a favore del Comune consente a quest'ultimo, in caso di inadempimento del responsabile dell'inquinamento, di procedere d'ufficio trovando direttamente le parziali coperture per l'intervento. Tali attività sono infatti in capo al Comune in caso di intervento sostitutivo dell'amministrazione (qualora - cioè - i responsabili della contaminazione non provvedano direttamente) ai sensi della stessa normativa statale, che ne definisce gli aspetti tecnico-amministrativi (art. 250 del D.Lgs. 152/2006).

Capo IV

AGRICOLTURA

Art. 16 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001

L'articolo apporta alcune modifiche alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) legate all'operatività e all'esercizio di funzioni dell'Agenzia stessa).

L'articolo in esame inserisce un nuovo comma all'articolo 2 prevedendo che la Regione possa affidare, tramite convenzione, all'Agenzia attività istruttorie di competenza dell'Autorità di Gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l'adozione dei relativi atti.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001

L'articolo apporta ulteriori modifiche all' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), legate alla gestione delle risorse trasferite all'Agenzia stessa.

In particolare, l'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 prevedendo che le somme trasferite ad AGREASiano gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Organismo pagatore, rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e "Aiuti di stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2" da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.

Art. 18 - *Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2025*

L'articolo in esame integra le finalità dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2025 prevedendo che gli aiuti di stato integrativi siano finanziati anche per dare attuazione al piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 19 - *Finanziamenti integrativi su interventi del COPS 2023-2027*

L'articolo ha lo scopo di disciplinare l'attivazione di finanziamenti integrativi su interventi del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale 2023-2027, che comprende le principali strategie, azioni e orientamenti regionali per il sistema agricolo, agroindustriale e del territorio rurale dell'Emilia-Romagna, in attuazione della normativa europea.

In particolare, al comma 1 si prevede l'attivazione di finanziamenti integrativi nell'ambito degli interventi codificati come SRD destinati alle imprese agricole ed agroalimentari che riguardano il miglioramento della competitività e dell'efficienza produttiva delle imprese stesse.

Il comma 2 dispone che per dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale autorizzi l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di stato aggiuntivi istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022 nonché risorse derivanti dall'applicazione del comma 560 della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Il comma 3 detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 3 della Legge 15 marzo 2024 n. 36 a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori.

Il comma 4 prevede infine che gli aiuti siano erogati da AGREAS, in qualità di Organismo pagatore degli interventi del COPS 2023-2027.

Art. 20 - *Disposizioni elettorali per la costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione di beni di uso civico*

L'articolo in esame al comma 1 modifica il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali - delega alle Comunità montane - approvazioni statuti e regolamenti) prevedendo espressamente che l'esercizio delle funzioni amministrative, per quanto attiene alla costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sia delegato ai Presidenti delle Comunità montane (ora Unione dei Comuni montani), nel caso si tratti di beni frazionali o comunali situati anche solo parzialmente nel territorio di competenza di tali Enti, mentre è riservato ai Comuni in ogni altro caso.

La modifica si rende necessaria in seguito al superamento delle Comunità montane e alla loro trasformazione in Unioni di Comuni montani, che alle prime sono subentrante, in forza della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e alla possibilità che i singoli Comuni del territorio possano liberamente scegliere di non aderire a tali Enti.

In applicazione della legislazione regionale attualmente vigente, un Comune montano che abbia volontariamente scelto di non aderire all'Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana, alla scadenza naturale del mandato degli organi elettivi per l'amministrazione dei beni di uso civico, frazionali e non frazionali, situati nel territorio di riferimento, non potrebbe procedere al loro rinnovo, generando una paralisi nel funzionamento di tali organi.

Il comma 2 del presente articolo è invece teso ad evitare possibili dubbi interpretativi precisando che, in tutti i casi in cui nella legge regionale n. 35 del 1977 si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.

Capo V

ECONOMIA SOLIDALE

Art. 21 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 19 del 2014

L'articolo in esame introduce nella legge regionale n. 19 del 2014 il nuovo articolo 6-bis il quale prevede, al comma 1, che per conseguire l'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 la Regione sia autorizzata ad intervenire, anche mediante la concessione di contributi, a sostegno della realizzazione delle proposte progettuali avanzate del Forum dell'Economia solidale, di

cui al medesimo articolo 6, volte a promuovere l'economia solidale, la diffusione dei principi inspiratori, la valorizzazione della crescita comune sostenibile ed inclusiva, prevedendo altresì l'eventuale coinvolgimento degli enti locali del territorio, in forma singola o associata, a supporto delle medesime iniziative. Il comma 2 del nuovo articolo 6-bis demanda alla Giunta regionale, con propri atti, la definizione degli ambiti prioritari di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PROPRI ENTI

Art. 22 - *Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001*

L'articolo interviene sull'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001 concernente "Organismi indipendenti di valutazione". La norma intende espungere ARPAE dagli enti regionali per i quali l'Organismo indipendente di valutazione (OIV di cui al comma 4 dell'articolo 49) esercita le sue funzioni ed al contempo la include nel perimetro degli enti afferenti all'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV SSR di cui al comma 5 dell'articolo 49) dove, peraltro, l'Agenzia è stata collocata fino al 20/11/2020,

Le ragioni di tale scelta sono molteplici e precisamente:

- a) il personale di Arpae, quale Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, rientra - per espressa disposizione contenuta nei vigenti CCNQ - nel comparto di contrattazione collettiva della Sanità. Al personale dell'Agenzia si applicano, infatti, i CCNL applicati al personale (dirigente e non dirigente) delle Aziende del SSN;
- b) le entrate di Arpae sono costituite in misura prevalente da una quota del Fondo sanitario regionale correlata all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (art. 21 L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'Agenzia);
- c) ad Arpae - in attuazione di specifiche indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna - si applicano, in materia di capacità assunzionali, i medesimi limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Servizio sanitario nazionale

Capo VII**SANITA' E POLITICHE SOCIALI**

Art. 23 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2013

L'articolo in esame persegue l'obiettivo di adeguare le forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari ai diversi contesti territoriali di riferimento, introducendo la possibilità di trasformare in ASP le forme di gestione alternative previste dall'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2013. La disciplina regionale in materia, pur non prevedendo esplicitamente la istituzione di "nuove" ASP, disciplina il sistema di integrazione socio-sanitaria (c.d. sistema integrato), riconoscendo un ruolo strategico proprio alle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'ASP viene infatti disciplinata al Titolo IV della legge regionale n. 2 del 2003 in via generale, risultando l'ente prescelto dal legislatore per la gestione dei servizi in questione. Con l'intervento in esame si intende fornire alle forme di gestione alternative, nate nei territori dove non esistevano le IPAB, la possibilità di trasformazione in ASP, promuovendo un assetto capace di adattarsi ai contesti e alle situazioni mutevoli nel tempo.

Capo VIII**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025

L'articolo in esame prevede l'abrogazione delle modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre del 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), introdotte con l'articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) che ha previsto l'estensione della riserva dei posti - disposta dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale), come modificato nel 2023, per le/i giovani che abbiano svolto servizio civile universale o servizio civile nazionale - alle/ai giovani del servizio civile regionale, che dovessero partecipare a concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalla Regione Emilia-Romagna. Ciò sulla base della considerazione secondo cui le attività di servizio

civile universale e di servizio civile regionale sono analoghe, spesso uguali, e vedono il più delle volte impegnate insieme le persone dai 18 ai 28/29 anni, nelle stesse sedi e attività, per le medesime finalità e sempre a favore della comunità locale.

L'abrogazione dell'articolo 22 si ritiene ora opportuna alla luce di interlocuzioni intercorse con il Ministero per lo Sport e i Giovani e con il Ministero della Funzione pubblica, che hanno ritenuto la formulazione della norma passibile di interpretazioni non conformi al quadro normativo statale e in particolare al d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40. E' altresì opportuno precisare che la disposizione non ha esplicitato alcun effetto nell'ordinamento regionale. Pertanto, si provvede all'abrogazione della modifica introdotta dalla legge regionale n. 9 del 2025, ripristinando la formulazione precedente del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 che risulterà pertanto essere la seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato".

Art.25 - Entrata in vigore

L'articolo prevede che legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2026-2028), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.

Capo I**SVILUPPO ECONOMICO****Art. 2***Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014*

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:

"Interventi pubblici a sostegno degli investimenti".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. La Regione può concedere, altresì, contributi agli enti locali e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi per accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, la Regione promuove accordi con gli enti locali ed altri enti pubblici interessati, a seguito di apposito "Bando per accordi di investimento e servizi" approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene l'indicazione dei criteri di selezione e delle risorse disponibili.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-ter prevede:

- a) la definizione delle azioni da attuare per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell'attrattività per le persone e le imprese;
- b) la individuazione puntuale degli interventi da realizzare da parte degli enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati e della relativa copertura finanziaria;
- c) la definizione delle misure volte a garantire la sostenibilità ambientale e sociale determinata dagli investimenti e dagli interventi da realizzare da parte degli enti che sottoscrivono l'accordo;
- d) il collegamento del quadro complessivo degli interventi, misure ed investimenti di parte pubblica con gli investimenti privati che insistono o che saranno realizzati sul territorio di riferimento”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2014, dopo le parole "nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6" e prima delle parole ", la Regione e gli enti locali", sono inserite le seguenti: "e degli Accordi di investimento e servizi di cui all'articolo 9, comma 1-ter".

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.4 del 2016

1. Al comma 7 dell' articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozionalizzazione turistica), dopo le parole "funzioni di vigilanza e controllo" e prima delle parole "sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4", sono inserite le seguenti: ", compresa l' attività sanzionatoria,".

Capo II

GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5

Modifiche all'articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 bis della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo le parole "di cui all'articolo 31" e prima delle

parole "della legge 5 agosto 1978, n. 457" sono inserite le seguenti ", primo comma, lettere b), c), d) ed e),".

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole "rispetto dei requisiti igienico sanitari previgenti" sono aggiunte le seguenti ", qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al comma 2".

Art. 6

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 5 bis dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013, sono aggiunte le seguenti parole:", ad eccezione della componente oneri di urbanizzazione primaria(U1) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 7

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "all'articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013," le parole "o in difformità da essa," sono sostituite dalle seguenti "o in totale difformità da essa,";
b) le parole "o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a) dopo le parole "o in variazione essenziale dal permesso di costruire" sono aggiunte le parole "o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire";
b) nella lettera b) le parole ", per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 13, comma 2 e" sono soppresse.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per l'osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013. Il permesso e la SCIA in sanatoria di cui al comma 2 possono altresì prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate".

4. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, nella lettera c) le parole "in relazione all'aumento di valore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile".

5. Al comma 3 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo le parole "Nei casi in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora";
- b) nella lettera b) le parole "in relazione all'aumento di valore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti:" in relazione al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile".

Art. 8

Modifiche all'articolo 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 17-ter della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce la compatibilità paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, nelle seguenti ipotesi:

- a) interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire ovvero in assenza, in difformità o in variazione essenziale dalla SCIA, di cui all'articolo 17, comma 2;
- b) interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di cui all'articolo 17 bis".

Art. 9

Modifiche all'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1-ter dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004, nel primo capoverso le parole "si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all'accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "non siano state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell'accertamento e della verifica delle opere realizzate, all'esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell'agibilità".
2. Nel comma 1 quinque dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole ", relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa," sono sopprese.

Capo III AMBIENTE

Art. 10

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995

1. All'articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- "2-bis. Le somme introitate dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento,

sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318-quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituita dalla seguente:

“b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, attività a rischio d'incidente rilevante ed emissioni odorigene;”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente comma:

“11- bis. La Regione definisce indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene in applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con deliberazione della Giunta regionale”

Art. 13

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.16 del 2015

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) dopo le parole “alla realizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e gestione”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

1. Il terzo ed ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) è sostituito dal seguente:

"La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali, agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e ai Consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 1".

Art. 15

Norme in materia di bonifica di siti contaminati

1. In attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa, le garanzie finanziarie previste al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune ove insiste l'intervento di bonifica.

Capo IV

AGRICOLTURA

Art. 16

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è inserito il seguente comma:

"4-bis. La Regione può altresì affidare, tramite convenzione, all'Agenzia attività istruttorie di competenza dell'Autorità di Gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l'adozione dei relativi atti".

Art. 17

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

"3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Organismo pagatore rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e "Aiuti di stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2" da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria".

Art. 18

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2025

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025), le parole "finanziato attraverso risorse statali," sono sostituite dalle seguenti: "nonché per l'attuazione del piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati attraverso risorse statali,".

Art. 19

Finanziamenti integrativi su interventi del COPSR 2023-2027

- 1 La Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi per l'attuazione degli interventi classificati come SRD del COPSR 2023-2027 dell'Emilia-Romagna a favore di investimenti nel settore agricolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di stato aggiuntivi, istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022, e sulle risorse derivanti dall'applicazione del comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

3. Per dare attuazione all'articolo 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo), la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi sugli interventi "SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" del COPSR 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, di cui ai commi 1 e 3, provvede AGREA in qualità di Organismo pagatore degli interventi del COPSR 2023-2027.

Art. 20

Disposizioni elettorali per la costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione di beni di uso civico

1. Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali - delega alle Comunità montane - approvazioni statuti e regolamenti) le parole "se si tratti di beni frazionali o comunali situati nelle zone corrispondenti; è riservato al presidente del Comitato comprensoriale nelle rimanenti ipotesi" sono sostituite dalle seguenti: "se si tratti di beni frazionali o comunali situati anche solo parzialmente nel territorio di competenza di tali Enti, mentre è riservato ai Comuni in ogni altro caso".

2. In tutti i casi in cui nella legge regionale n. 35 del 1977 si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.

Capo V

ECONOMIA SOLIDALE

Art. 21

Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 19 del 2014

1. Nella legge regionale 23 luglio 2014, n.19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

Interventi regionali a sostegno delle iniziative proposte dal Forum regionale dell'Economia solidale

1. Per l'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna interviene anche mediante la concessione di contributi, con l'eventuale coinvolgimento degli enti locali del territorio in forma singola o associata, a sostegno delle proposte progettuali presentate dal Forum dell'Economia Solidale che prevedano la promozione dell'economia solidale, la diffusione dei principi inspiratori, la valorizzazione della crescita comune sostenibile ed inclusiva.

2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce gli ambiti prioritari di intervento, i criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1".

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PROPRI ENTI

Art. 22

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), le parole "e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)" sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001, tra le parole "per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale" e le parole ", le funzioni individuate", sono inserite le seguenti "e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)".

Capo VII**SANITA' E POLITICHE SOCIALI****Art. 23**

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2013

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso l'individuazione della forma unica di gestione, fuori dai casi di cui al comma 2, gli enti locali che in ambito distrettuale abbiano individuato forme pubbliche di gestione alternative ai sensi del comma 1 possono, sulla base di motivate ragioni di opportunità e convenienza, chiederne la trasformazione in ASP, nel rispetto delle procedure e secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003".

Capo VIII**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI****Art. 24**

Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) sono abrogate.
2. Contestualmente all'abrogazione di cui al comma 1, l'articolo 10 della legge 20 ottobre del 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38) torna in vigore nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025.

Art.25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

